

DIREZIONE PROVINCIALE DI: BERGAMO
UFFICIO TERRITORIALE DI: TREVIGLIO

Registrazione di Atto Privato

Il 11/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TPH, serie 3, numero 204
data di stipula: 08/06/2026

ident.vo telematico: TPZH26L000204000HH per eventuali adempimenti successivi
richiedente la registrazione: FRGNRC84B16L400Y

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio	Negozio				

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02645050168					
-------------	--	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00
Imposta di Bollo: 0,00
Altre imposte: 0,00
Sanzioni: 0,00
Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24





ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DI GABRY - ONLUS

Sede in Fara Gera d'Adda (BG), Via Matteotti n. 125

Codice Fiscale: 02645050168

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 18:00, in Fara Gera d'Adda, Via Matteotti n. 125, sede dell'Associazione, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Frigerio Enrico, nato a Treviglio il 16 febbraio 1984, il quale dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso diramato a tutti i soci aventi diritto di voto con le modalità previste dall'articolo 8 dello statuto sociale;
- che sono presenti n. 19 (diciannove) soci su un totale di n. 19 soci aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco presenze allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- che sono altresì presenti i membri degli organi sociali indicati nel medesimo elenco allegato sub "A";
- che sono state accertate l'identità e la legittimazione all'intervento di tutti i presenti.

Viene chiamata a svolgere funzioni di Segretario la Sig.ra Piovani Angela.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'art. 11 dello statuto sociale, rubricato "Volontari", ai fini dell'allineamento alla disciplina in materia di assicurazione dei volontari prevista dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, come integrato dall'art. 1, co. 2 del D.M. 06/10/2021, su richiesta dell'Ufficio RUNTS competente.
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, illustrando all'assemblea che l'Ufficio RUNTS competente ha rilevato la necessità di modificare l'articolo 12 dello statuto sociale, rubricato "Volontari".

In particolare, il Presidente evidenzia che il vigente testo dell'art. 11 prevede l'obbligo assicurativo contro infortuni e malattie unicamente per i soci che prestano attività di volontariato. Tuttavia, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, così come integrato dall'art. 1, co. 2 del D.M. 06/10/2021, l'obbligo assicurativo si estende a **tutti i volontari**, anche se non associati. Lo statuto deve pertanto essere adeguato a tale previsione di legge.

Il Presidente propone pertanto di modificare l'art. 11 sostituendone integralmente il testo come segue:

Art. 11 – Volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato per conto dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, come integrato dall'art. 1, co. 2 del D.M. 06/10/2021.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, mediante manifestazione orale del voto, con:

- ✓ n. 19 (diciannove) soci favorevoli;
- ✓ n. 0 (zero) soci contrari;
- ✓ n. 0 (zero) soci astenuti;

DELIBERA

- Di approvare la modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale, rubricato "Volontari", sostituendone integralmente il testo con quello sopra riportato, al fine di conformare lo statuto alle prescrizioni dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, come integrato dall'art. 1, co. 2 del D.M. 06/10/2021, e ai requisiti richiesti dall'Ufficio RUNTS per l'iscrizione nella sezione ODV.
- Di conferire ampio mandato al Presidente affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari per la prosecuzione della pratica di iscrizione al RUNTS, con facoltà di



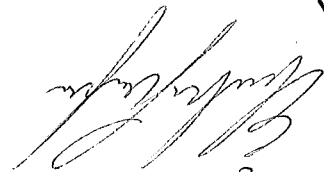
sottoscrivere ogni documento richiesto e di apportare eventuali ulteriori modifiche od integrazioni che fossero richieste dalle competenti autorità, ai fini della piena applicazione del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:00.

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017.

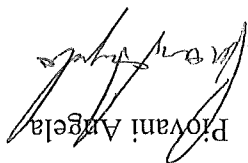
IL PRESIDENTE

Frigerio Enrico



IL SEGRETARIO

Piovani Angela



REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVIGLIO

IL 11 GIU. 2026

N. 204

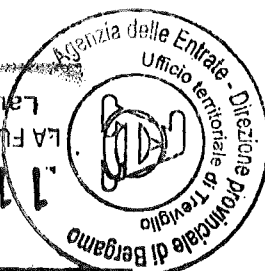
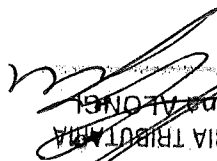
SERIE 3

200,00 (duecento/00)

PER EURO

11 GIU. 2026

LA FUNZIONARIA TRIBUTARIA
Laura Tiziana ALONGI





Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"Associazione Amici di Gabry" - ODV
(Ente del Terzo Settore)

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita l'associazione denominata "Associazione Amici di Gabry - ODV" (di seguito, "Associazione"), ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - "CTS"), priva di scopo di lucro.

L'Associazione potrà utilizzare l'acronimo "ODV" e "ETS" solo a seguito dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

La sede legale è sita in Via Matteotti n.125 - Fara Gera D'Adda (BG) Cap. 24045. La variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo; il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Amici di Gabry-ODV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività in favore di terzi e della collettività, con particolare riferimento al sostegno a persone malate di tumore e alle loro famiglie, promuovendo anche la prevenzione oncologica.

L'Associazione informa la propria azione ai principi di democrazia, uguaglianza tra gli associati, gratuità delle cariche, trasparenza e partecipazione.

Per il perseguimento delle finalità, l'Associazione svolge in via prevalente e principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, tra cui, in particolare:

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori. Le attività sono svolte prevalentemente avvalendosi dell'attività di volontariato analogo o comunque connesso al proprio.

- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, "momenti" dell'educazione sanitaria;
- l'istruzione di premi e borse di studio per il conseguimento di particolari specializzazioni, titoli e competenze per il personale qualificato per i diversi informazioni, screening, cura, riabilitazione con personale qualificato;
- la promozione diretta ed indiretta e la costituzione di servizi per la sensibilizzazione, e ad esse conseguenti.
- la promozione dell'informazione alla popolazione ed ai malati sia per la prevenzione, cura e riabilitazione nonché l'assistenza domiciliare per gli ammalati terminali. Sarà prioritario, ma non esclusivo, l'interessamento dell'associazione per l'attività preventiva di primo, secondo e terzo livello per le patologie oncologiche mammarie e ad esse conseguenti.
- la promozione dell'informazione alla popolazione ed ai malati sia per la prevenzione, modifiche ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia;
- la collaborazione con le strutture preposte all'educazione sanitaria sia pubblica che privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione sanitaria di primo, secondo e terzo livello, nel rispetto delle normative dettate dall'OMS (Organizzazione Mondiale della sanità Alma Alta 1978) e dalla legge 23 dicembre 1978 n 883 e sue successive

A titolo meramente esemplificativo l'associazione curerà:

1. interventi e servizi sociali;
2. prestazioni sociosanitarie;
3. educazione, istruzione e formazione, nonché promozione della cultura della salute e della prevenzione;
4. organizzazione e gestione di attività di interesse generale connesse all'assistenza ai malati e ai loro familiari (trasporto sociale, accompagnamento, orientamento, sportelli informativi, gruppi di sostegno, consulenza psicologica e specialistica).



Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa

Soci

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017.

ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste

Art. 5. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri

2026 agli enti associati.

Art. 4. Per lo svolgimento delle già menzionate attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti

dei propri associati, senza scopo di lucro.

60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritto e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

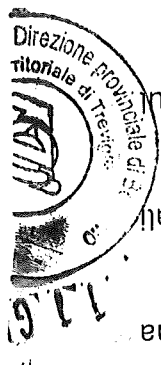
Perdita della qualità di socio

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso



all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 11. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Al sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

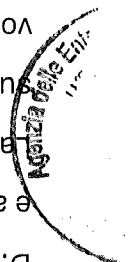
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, così come integrato dall'art. 1, comma 2, del D.M. del 06/10/2021, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 12. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese



11/11/2025

Art. 16. La convocazione avviene con mezzi tracciabili (e-mail, PEC, sistemi elettronici che garantiscono la ricezione). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede

avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
L'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati.

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato

L'Assemblea

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

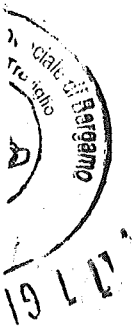
Art. 14. Sono organi dell'associazione:

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Lavoratori

dall'associazione.



della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le deliberazioni del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in

calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti.

Art. 20. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelte tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il



cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; attua ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;



il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del

Art. 26. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre

Il Tesoriere

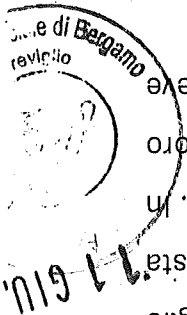
tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Art. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di

Il Presidente

Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.



Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 27. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 28. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 29. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a euro 60.000,00 il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Art. 31. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;



Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni

Pubblicità e trasparenza

- organi sociali.
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere
 - b) registro dei volontari;
 - a) libro degli associati

Art. 34. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

Libri sociali

scioglimento individuale del rapporto associativo.

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più

- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- a) beni immobili e mobili;

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in

- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;



dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 37. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluta, previa parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 38. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Treviglio, 08 Giugno 2026

14
